



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo
Telefono 0916374806 - Fax 0916379151
Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it
Sito web: www.abbaalighieri.edu.it
Cod.Fisc.: 97239910827 Codice Univoco : UFGUKR

Allegato n. 4

Regolamento Organo di Garanzia

Ai sensi del **D.P.R 235 del 21 novembre 2007** – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella **nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008**,

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA

Le seguenti norme che regolano la composizione dell'Organo di garanzia presente nell'Istituto:

Art. 1 - L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Art. 2 - L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- N. 2 genitori (+ 1 supplente), designati dal Consiglio di Istituto;
- N. 1 docente (+ 1 supplente), designato dal Consiglio di Istituto con il compito di segretario verbalizzante.

Art. 3 – Il membro supplente per la componente dei genitori, subentra ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi, decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente supplente.

Art. 4 - L'organo di garanzia resta in carica tre anni e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Art. 5 – L'Organo di garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Art. 6 - Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di garanzia, entro 15 giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art. 7 - L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito d'impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma o PEO.

Art. 8 – Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di garanzia entro 10 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

Art. 9 – Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di garanzia. È sufficiente la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docente.

Art. 10 – Non è possibile, per i membri dell'Organo di garanzia, astenersi dalla votazione.

Art. 11 – Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

Art. 12 - Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire - se necessario - gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

Art. 13 - Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Art. 14 - Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.

Art. 15 - I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

Art. 16 - Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

Art. 17 - La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato e si provvederà con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

Art. 18 – L'Organo garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della Scuola in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina.